

Comune di Usini
Provincia di Sassari

Parere sul Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

IL REVISORE DEI CONTI
del Comune di Usini

VISTA la determinazione n° 89 del 25.03.2024 del Responsabile dell'Area dei Servizi Amministrativi avente ad oggetto "Costituzione fondo per il salario accessorio del personale dipendente anno 2024. Art. 67 CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018";

CONSIDERATO che il richiamato CCNL prevede l'arco triennale per la parte normativa ed economica e che il contratto decentrato dell'Ente è stato approvato anch'esso con valenza triennale e che le delegazioni preposte alla trattativa possono non riunirsi qualora il fondo per la contrattazione integrativa non subisca modifiche sostanziali;

RICHIAMATO l'art. 79, comma 7 del Ccnl 2019/2021 che dispone "Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del Ccnl del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo";

VISTO l'art. 79, comma 7 del Ccnl 2019/2021 ai commi 1, 1 bis, 2, 3, 5;

RILEVATO che il Comune di Usini, alla data di sottoscrizione del contratto aveva già definito la contrattazione decentrata 2022, sulla base del CCDI 2019.2021 sottoscritto in data 19.12.2018;

RISCONTRATO che l'Amministrazione, come disposto della Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 21.03.2024, recante: "CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PERSONALE DIPENDENTE FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 - INTEGRAZIONE FONDI PARTE VARIABILE FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO 2024", ha proceduto all'integrazione dei fondi di parte variabile, ai sensi del nuovo CCNL;

VISTI l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 e l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

PREMESSO che a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.

VISTA la relazione tecnico-finanziaria predisposta dal responsabile del Servizio Finanziario dalla quale risulta che l'ammontare del Fondo costituito è pari a € 88.390,11 e che viene rispettato il vincolo imposto dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75, art. 23 comma 2;

VISTO l'art. 67 della L. 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 recante disposizioni in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi ed in particolare il comma 12 che prevede che il Revisore vigili sulla corretta applicazione delle disposizioni del medesimo articolo;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 il quale prevede all'art. 23 comma 2 che:

- a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

PREMESSO CHE il Comune di Usini:

- a partire dall'anno 2013, è soggetto ai limiti imposti dal rispetto del patto di stabilità interno prima e dal pareggio di bilancio poi;
- non è ente strutturalmente deficitario, come risulta dalla certificazione del Servizio Finanziario acquisita agli atti, a seguito dell'approvazione del Rendiconto di gestione per l'anno 2018;
- ha una spesa di personale che per l'anno 2023 non ha superato la corrispondente media triennale 2011/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557/ter della L. n. 296/2006, come introdotto dall'art. 3, comma 5/bis del D.L. n. 190/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014, come risultante dalle evidenze del consuntivo 2023, regolarmente approvato, dal bilancio preventivo 2024.2026, regolarmente approvato e dalla certificazione del Servizio Finanziario;
- con le spese riguardanti la costituzione del presente fondo, non ha superato il predetto limite neanche nell'anno 2024;
- ha attivato rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione;
- sulla base dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, non supera il fondo per il salario accessorio dell'anno 2016;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce ancora la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024;

CONSIDERATO che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 63.028,43, quale tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse (incentivi funzioni tecniche ex progettazioni, risparmi straordinario anno precedente, residui anno precedente di parte stabile, ecc.);

verificato

che l'ammontare delle risorse decentrate è stato determinato nel rispetto delle prescritte disposizioni di legge e contrattuali;

Visto l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

CERTIFICA

Che gli oneri destinati al Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – anno 2024 – sono coerenti con i vincoli di bilancio.

Dalla residenza comunale, lì 2 maggio 2024

Il Revisore Unico

Dott. Gerolamo Meloni

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Meloni', is centered below the printed name. The signature is stylized and cursive.